SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 dicembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1989 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 novembre 1988 (*G. U.* n. 272 del 19 novembre 1988).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1988.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 157, relativo alle aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà di medicina e chirurgia, al n. 3-area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico, tra le discipline del corso integrato di «chimica e propedeutica biochimica» la disciplina «chimica applicata alle scienze biomediche» muta la denominazione in «chimica medica».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1988
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 70

88A4930

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1988

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 380 a 387 relativi alla scuola di perfezionamento in diritto ecclesiastico e canonico, che muta denominazione in scuola di specializzazione, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico

Art. 380. — È istituita presso l'Università di Napoli ai sensi dell'art. 1, punto *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 la scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico che conferisce il diploma in diritto ecclesiastico e canonico.

Art. 381. — La direzione della scuola ha sede presso la sede della scuola.

Art. 382. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in «diritto ecclesiastico e canonico». In connessione con l'attività didattica ed al fine di elevare la professiona-

lità degli specializzandi, promuove ricerche scientifiche sugli istituti del diritto ecclesiastico, civile e canonico, organizza convegni di studio, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni. Per il conseguimento di tai fini possono essere stipulate convenzioni con scuole, centri, istituti, dipartimenti, enti privati o pubblici, anche stranieri.

Art. 383. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 384. — Il numero massimo degli iscritti è di dieci per ogni anno e di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 385. — Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza ed in scienze politiche.

Possono essere iscritti alla scuola coloro i quali sono dotati di titoli di studio conseguiti all'estero equivalenti a quelli indicati nel comma precedente.

Art. 386. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di giurisprudenza, sono le seguenti:

1° Anno:

1) fonti del diritto ecclesiastico;
2) fonti del diritto canonico;
3) diritto costituzionale della chiesa;
4) libertà religiosa nell'ordinamento canonico;
5) il matrimonio canonico e sua efficacia civile;
6) problematica e tipologia degli enti ecclesiastici;
7) la persona nell'ordinamento canonico.

2° Anno:

1) i beni ecclesiastici;
2) l'istruzione religiosa;
3) diritto penale canonico;
4) diritto processuale canonico;
5) la chiesa e le comunità politiche;
6) la libertà religiosa nell'ordinamento statuale;
7) le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

3° Anno:

1) giurisprudenza ecclesiastica in materia matrimoniale;
2) la esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche di nullità;
3) disciplina del matrimonio acattolico;
4) enti ecclesiastici: riconoscimento e attività;
5) enti ecclesiastici e assistenza sociale.

A) Per l'indirizzo matrimoniale:

1) incapacità fisiche e psichiche nella giurisprudenza ecclesiastica;
2) gli impedimenti nel matrimonio canonico. Raffronti con disposizioni parallele del diritto dello Stato;
3) orientamenti della giurisprudenza ecclesiastica su mancanza e vizi del consenso matrimoniale canonico;
4) scioglimento e convalidazione del matrimonio canonico nella prassi ecclesiastica;
5) la trascrizione del matrimonio canonico: principi giurisprudenziali;
6) la esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio nella dialettica giurisprudenziale;
7) esercitazioni pratiche su casi controversi di matrimonio «concordatario»;

B) Per l'indirizzo del diritto degli enti ecclesiastici:

1) orientamenti amministrativi e giurisprudenziali sulla disciplina degli enti ecclesiastici;
2) controlli canonici e statuali sull'attività patrimoniale degli enti ecclesiastici;
3) enti ecclesiastici e ordinamento sanitario-ospedaliero;
4) enti ecclesiastici, assistenza e beneficenza;
5) organismi di gestione degli enti ecclesiastici;
6) gli enti dei culti acattolici.

C) Per l'indirizzo del diritto patrimoniale ecclesiastico:

1) il regime degli edifici di culto;
2) il sistema beneficiale nel diritto vigente e nelle prospettive future;
3) interventi di enti pubblici centrali e locali per finalità religiose;
4) il regime tributario degli enti ecclesiastici;
5) arte sacra e beni culturali;
6) edilizia di culto e problemi urbanistici;
7) biblioteche e archivi ecclesiastici.

D) Corsi comuni ai precedenti indirizzi:

1) diritto ecclesiastico comparato;
2) diritto dell'uomo e libertà religiosa: le convenzioni internazionali;
3) la libertà religiosa in Italia: aspetti controversi;
4) disciplina giuridica del fenomeno religioso nei paesi socialisti;
5) diritto di libertà religiosa negli Stati Uniti d'America;
6) sociologia religiosa.

Nei termini previsti dalla vigente normativa e particolarmente in attuazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai fini della frequenza lo studente dovrà iscriversi ogni anno a cinque tra i corsi ufficiali attivati.

Art. 387. — La frequenza ai corsi è obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai due terzi della complessiva attività di formazione professionale organizzata dalla scuola. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Le borse di studio per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa.

Art. 388. — Lo svolgimento dell'attività didattica terrà conto anche del carattere pratico delle discipline. A tale scopo il consiglio della scuola stabilirà, sentiti i docenti interessati, le attività che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione con ordini ed organizzazioni professionali, con l'autorità giudiziaria, con enti locali, con enti pubblici e privati, e con chiunque altro riterrà utile ai fini della formazione professionale.

Il consiglio programma anche i seminari di singole discipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati. A questi saranno chiamati a collaborare docenti universitari ed esperti che con il loro apporto possano mantenere il più alto possibile il livello culturale e di preparazione professionale a norma della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1988
Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 133

88A4931

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 405 a 407, relativi alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 434 a 440, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, che muta denominazione in patologia clinica, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 328 a 332, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 518, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 519. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in medicina dello sport con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

Art. 520 — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 521. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, cattedra di medicina dello sport.

Art. 522. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 523. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia e propedeutica;

b) fisiopatologica;

c) valutativa e medico preventiva;

d) terapeutica e riabilitativa;

e) psicologica;

f) tecnico-sportiva;

g) medico-legale e assicurativa.

Art. 524. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologica e propedeutica:

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore;

fisiologia dell'apparato motorio;

biochimica dell'esercizio fisico;

fisiologia dell'esercizio fisico;

auxologia, somatometria e biotipologia;

dietetica applicata alle attività sportive;

biomeccanica dello sport;

fisiologia degli sport;

informatica medica e biometria.

b) Fisiopatologica:

fisiopatologia delle attività sportive;

semeiotica applicata alle attività sportive;

farmacologia applicata alle attività sportive e doping;

cardiologia dello sport;

fisiologia e fisiopatologia della attività sportiva in ambienti straordinari.

c) Valutativa e medico-preventiva:

valutazione della capacità fisica dell'atleta;

igiene applicata alle attività sportive;

medicina dello sport in età evolutiva.

d) Terapeutica e riabilitativa:

traumatologia degli sport;

emergenza medico-chirurgica nella pratica sportiva;

sport-terapia;

riabilitazione funzionale in medicina dello sport;

fisiochinesiterapia in medicina dello sport.

e) Psicologica:

psicologia dello sport.

f) Tecnico-sportiva:

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive;

metodologia dell'allenamento sportivo.

g) Medico-legale e assicurativa:

medicina legale assicurativa applicata alle attività sportive.

Art. 525. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 350):

anatomia morfo-funzionale dell'apparato locomotore	ore	60
fisiologia dell'apparato motorio	»	60
biochimica dell'esercizio fisico	»	60
fisiologia dell'esercizio fisico I	»	60
auxologia, somatometria e biotipologia	»	60
informatica medica e biometria	»	50

Tecnico-sportiva (ore 50):

sistematica, regolamentazione e organizzazione delle attività sportive	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 170):

fisiologia dell'esercizio fisico	ore	60
dietetica applicata alle attività sportive	»	50
biomeccanica dello sport	»	60

Fisiopatologica (ore 110):

fisiopatologia delle attività sportive	»	60
farmacologia applicata alle attività sportive e doping	»	50

Psicologica (ore 60):

psicologia dello sport	»	60

Tecnico-sportiva (ore 60):

metodologia dell'allenamento sportivo	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfofisiologica e propedeutica (ore 60):

fisiologia degli sport	ore	60

Fisiopatologica (ore 60):

semeiotica applicata alle attività sportive	»	60

Valutativa e medico preventiva (ore 170):

valutazione della capacità fisica del-	»	60
igiene applicata alle attività sportive	»	60
medicina dello sport in età evolutiva	»	50

Terapeutica e riabilitativa (ore 60):

traumatologia degli sport	»	60

Medico legale e assicurativa (ore 50):

medicina legale e assicurativa applicaalle attività sportive		50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Fisiopatologica (ore 110):

fisiologia e fisiopatologia dell'attività sportiva in ambienti straordinari	ore	50
cardiologia dello sport	»	60

Valutativa e medico preventiva (ore 60)

valutazione della capacità fisica dell'atleta	»	60

Terapeutica e riabilitativa (ore 230):

emergenza medico chirurgica nella pratica sportiva	»	60
fisiochinesiterapia in medicina dello sport	»	60
riabilitazione funzionale in medicina dello sport	»	60
sport-terapia	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 526. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

ambulatori e laboratori alla cattedra di medicina dello sport dell'Università di Genova;

ambulatori e laboratori del centro regionale di medicina dello sport CONI-FMSI di Genova (convenzionato con l'Università di Genova);

laboratorio di fisiopatologia cardiorespiratoria e valutazione funzionale della divisione di medicina del lavoro (U.S.L. XIII - ospedale regionale);

ambulatori (2) e laboratorio della cattedra di auxologia (istituto di puericultura - ospedale Gaslini);

servizio recupero; rieducazione e fisioterapia, ambulatori e palestre (U.S.L. XIII - ospedale regionale monoblocco);

sezione di medicina subacquea ed iperbarica dell'stituto di medicina del lavoro (ospedale regionale - pad. 3).

La frequenza nelle varie aree per complesive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 527. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché, per gli indirizzi di patologia clinica indirizzo generale e direttivo ed immunoematologico, le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e, per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 530; e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;
b) patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in patologia clinica, indirizzo generale e direttivo, indirizzo tecnico.

Art. 528. — La scuola ha la durata di cinque anni per l'indirizzo generale e direttivo e di quattro anni per l'indirizzo tecnico.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso.

Art. 529. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia, istituto di patologia generale.

Art. 530. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai due indirizzi:

a) indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, farmacia e chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, eccetto che per l'indirizzo tecnico.

Art. 531. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;
b) metodologia generale di laboratorio;
c) tecnologia generale e strumentale:

sei aree d'insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;
e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

f) patologia generale e fisiopatologia;
g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;
h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;
i) citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree d'insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

l) tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche;
m) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
n) tecniche di indagine di fisiopatologia;
o) tecniche immunologiche;
p) tecniche di indagini genetiche e molecolari;
q) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

Art. 532. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:
statistica medica;
organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:
metodologia dei prelievi;
standardizzazione e controllo dei metodi;
radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:
tecniche analitiche generali;
metodologia biochimica;
tecniche di microscopia ottica ed elettronica;
tecniche di biologia cellulare ed animale;
sistemi semi automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica sistematica umana;
analisi biochimico-cliniche;
biochimica clinica;
enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:
diagnostica microbiologica e virologica;
diagnostica parassitologica e micologica;
microbiologia e virologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:
patologia generale;
oncologia;
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia generale e speciale;
patologia cellulare e tessutale;
patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;
immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:
patologia molecolare;
patologia genetica;
biochimica patologica;
patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:
citochimica e citoenzimologia;
citopatologia e citogenetica;
biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche:
biochimica applicata;
tecniche chimiche e biochimiche applicate;
tecniche enzimatiche.

m) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:
microbiologia applicata;
tecnica diagnostica microbiologica e virologica;
tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

n) Tecniche di indagine di fisiopatologia:
istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

o) Tecniche immunologiche:
immunologia generale;
tecniche immunologiche e immunoematologiche.

p) Tecniche di indagini genetiche e molecolari:
tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

q) Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:
tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di analisi morfologica;
tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Art. 533. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia statistica e statistica medica (ore 80):
statistica medica . . . . ore 40
organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):
tecniche analitiche generali I. . . . . ore 40
metodologia biochimica. . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):
chimica biologica . . . . » 40
biochimica sistematica umana . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):
patologia generale I. . . . . » 80

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):
immunologia I. . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 80.

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):
standardizzazione e controllo dei metodi . . . . ore 30
radioprotezione . . . . » 30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):
tecniche analitiche generali II . . . . » 30
metodologia biochimica II . . . . . . » 30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):
analisi biochimico-cliniche I . . . . . » 60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):
diagnostica microbiologica e virologica . . . . » 60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):
patologia generale II . . . . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):
immunoematologia I . . . . » 50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):
patologia molecolare I . . . . » 25
biochimica patologica. . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):
citochimica e citoenzimologia . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica I . . . . » 25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):
metodologia dei prelievi . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):
tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . ore 40

Chimica e biochimica clinica (ore 70)
analisi biochimico-cliniche II. . . . . » 30
biochimica clinica . . . . » 40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):
diagnostica microbiologica e virologica II . . . . » 50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):
fisiopatologia endocrina. . . . . » 30
fisiopatologia generale e speciale I . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):
immunopatologia I . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):
patologia molecolare II. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):
biologia e patologia delle ultrastrutture . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica II . . . . » 25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):
tecniche di biologia cellulare ed animale. » 25
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):
analisi biochimico-cliniche III . . . . » 30
enzimologia. . . . . » 30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):
diagnostica parassitologica e micologica. . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):
fisiopatologia generale e speciale II » 70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):
immunologia II . . . . » 30
immunoematologia II. . . . . » 20
immunopatologia II. . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):
patologia del metabolismo . . . . . . » 25
patologia genetica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II. . . . . ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche IV . . . . » 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia . . . . » 50

patologia cellulare e tessutale . . . . » 50

patologia clinica speciale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . ore 35

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata I . . . . . . » 35

tecniche chimiche e biochimiche applicate . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche (ore 80):

microbiologia applicata . . . . » 40

tecnica diagnostica microbiologica e virologica. . . . . » 40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale » 35

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 35

Tecniche immunologiche (ore 50):

immunologia generale. . . . . » 25

tecniche immunologiche e immunoematologiche » 25

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica. . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale. ore 35

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II. . . . . » 35

Tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II . . . . ore 35

tecniche enzimatiche. . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 50

Tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 50

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica di patologia molecolare . . . . » 50

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica citopatologica » 30

tecniche di analisi morfologica . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 534. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori: quelli presenti nell'istituto di patologia generale, nel servizio di analisi dell'ospedale Galliera (struttura convenzionata), nel servizio di anatomia e istologia patologica dell'ospedale Galliera (struttura convenzionata), nell'istituto di igiene e profilassi (servizio multizonale afferente all'U.S.L. n. 12 di Genova [struttura convenzionata]); altri laboratori di strutture universitarie cui afferiscono docenti della scuola che saranno annualmente indicati dal consiglio della scuola in relazione alle necessità di fornire competenze professionali qualificate in ordine all'espletamento del tirocinio e delle attività pratiche guidate nell'ambito delle varie aree.

La frequenza nella varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 535. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 536. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 537. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di farmacia.

Art. 538. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 539. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) Propedeutica;

b) Psichiatria clinica;

c) Psicoterapeutica;

d) Sociopsichiatria;

e) Psico-biologica.

Art. 540. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:
psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:
psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:
psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:
biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 541. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):
genetica medica . . . . ore 20
psicofarmacologia di base . . . . . . » 30
informatica . . . . » 50

Psichiatria clinica (ore 200):
psichiatria . . . . » 100
neurologia . . . . » 50
psicodiagnostica . . . . » 50

Psico-biologica (ore 100):
strutture e funzioni integrative del S.N.C. . . . . » 40
biochimica del S.N.C.. . . . . » 20
psicofisiologia . . . . » 20
psicoendocrinologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):
psichiatria . . . . ore 100
psicopatologia . . . . » 60
psicofarmacologia clinica . . . . » 40

Psicoterapeutica (ore 200):
psicoterapia. . . . . » 70
psicodinamica . . . . » 30
psicologia medica . . . . » 50
metodologia del rapporto medico-paziente. » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):		
psichiatria	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50
Psicoterapeutica (ore 150):		
psicoterapia	»	150
Sociopsichiatria (ore 100):		
psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):		
psichiatria	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20
Psicoterapeutica (ore 150):		
psicoterapia	»	150
Sociopsichiatria (ore 80):		
psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 542. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: reparti di degenza, ambulatori e laboratorio di psicometria dell'istituto di clinica psichiatrica; reparti di degenza e servizi territoriali delle strutture convenzionate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1988
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 196

88A4929

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1988.

Istituzione del Consiglio per il mercato interno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ravvisata l'opportunità che l'azione di Governo da svolgere in campo comunitario per la realizzazione del Mercato interno possa avvalersi di adeguati strumenti per la conoscenza e la valutazione degli effetti della politica della Comunità europea rivolta a detto obiettivo sulla situazione economica nazionale;

Considerata in detto quadro l'utilità di istituire particolari e stabili relazioni di informazione e consultazione con le categorie degli operatori economici e degli utenti interessati al completamento della libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali nel territorio della Comunità europea;

Ritenuto che risponde a tale scopo istituire una sede collegiale aperta alla partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali e fornita del contributo di esperti nelle discipline pertinenti ai molteplici settori di attività considerati dal Mercato interno, assicurando altresì una presenza rappresentativa dei soggetti istituzionali interessati a nuovi obiettivi della Comunità europea fissati dall'atto unico in tema di innovazione tecnologica e di coesione economico-sociale;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Visti l'art. 1 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Consiglio per il mercato interno

1. È istituito il Consiglio per il mercato interno (CMI).

2. Il CMI è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed ha sede presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Art. 2.

Funzioni

1. Il CMI, nel quadro delle funzioni di coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, ha il compito di coinvolgere le forze produttive nel processo di costruzione del mercato interno europeo, mediante l'aggiornamento sulle iniziative a tal fine assunte in sede comunitaria e la indicazione di orientamenti di massima circa le principali linee da seguire per l'attuazione del mercato stesso.

Art. 3.

Composizione

1. Il CMI è composto, in numero di 50 membri:

a) da rappresentanti degli imprenditori privati e pubblici operanti nei settori industriale, agricolo, artigiano, credito-risparmio ed assicurazioni, del commercio ed altri servizi;

b) da rappresentanti dei lavoratori;

c) da rappresentanti del movimento cooperativo;

d) da rappresentanti dei dirigenti d'azienda;

e) da rappresentanti dei consumatori e degli utenti dei pubblici servizi;

f) da rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini e collegi professionali;

g) da rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali;

h) da rappresentanti di istituti che operano nei settori interessati dal mercato interno;

i) da rappresentanti delle Università degli studi, nonché del C.N.R.,

l) da esperti nelle materie di interesse del CMI.

2. I membri del CMI rimangono in carica per due anni.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipano rappresentanti dei Ministeri interessati alle materie trattate.

Art. 4.

Nomina dei componenti

1. Alla nomina dei componenti del CMI provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.

2. I componenti di cui all'art. 3, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, sono nominati sulla base di designazioni delle rispettive associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

3. I componenti di cui all'art. 3, lettere *f), g), h)* ed *i)*, sono nominati sulla base delle designazioni delle rispettive associazioni, degli enti e degli istituti.

Art. 5.

Funzionamento

1. Il CMI viene convocato, almeno due volte all'anno, dal Presidente con apposito ordine del giorno da comunicarsi non meno di quindici giorni prima della riunione.

2. Unitamente all'ordine del giorno sarà trasmessa ai membri del Consiglio una relazione informativa circa l'andamento dei lavori delle sezioni di cui al successivo art. 6 e circa le conclusioni cui esse siano pervenute.

Art. 6.

Organizzazione del CMI

1 Il CMI può essere articolato in sezioni con il compito di approfondire le tematiche comunitarie, avuto riguardo alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi. A tali fini è delegato a provvedere con proprio decreto il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Art. 7.

Segreteria

1. Con successivo decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie si provvederà alla costituzione della segreteria tecnico-amministrativa del Consiglio del mercato interno.

2. Alle spese di organizzazione e di funzionamento del CMI e della relativa segreteria tecnico-amministrativa si provvederà con separato decreto adottato dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro del tesoro.

Roma, addì 9 dicembre 1988

Il Presidente: DE MITA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

Il testo dell'art. 1 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti comunitari) è il seguente:

«Art. 1 *(Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie)*. — 1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive comunitarie è costituito il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie che si avvarrà delle strutture e del personale specificati nel relativo ordinamento cui sarà provveduto con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione amministrativa degli affari di competenza nonché la dotazione organica e le relative modalità per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 5 *(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, i disegni di legge per la presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;

e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei Ministri, e ne dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta dei Ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

a) indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

b) coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva;

d) concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei Ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di Ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere sì direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;

i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attività dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge».

88A4982

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 luglio 1988.

Modificazioni all'art. 1, lettere *A, B* e *C*, del decreto ministeriale 8 aprile 1986 concernente il programma di interventi straordinari di edilizia penitenziaria di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1 (lettere *A, B, C*) di detto decreto, atteso che sono state riscontrate talune impossibilità operative in sede di verifica concreta delle varie situazioni, dovute principalmente all'attuale indisponibilità ed insufficienza delle aree di sedime necessarie per gli interventi di cui al programma suaccennato;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nell'adunanza del 4 febbraio 1988, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Decreta:

Il programma di interventi, di cui all'art. 1 (lettere *A, B, C*) del decreto interministeriale 8 aprile 1986, risulta così modificato e definito:

A

Parte prima

1) Torino «Le Vallette» - padiglione giovani adulti	150 posti
2) Roma-Rebibbia - padiglione giovani adulti	200 posti

Parte seconda

1) Messina - semilibertà	80 posti
2) Napoli - semilibertà	250 posti
3) Belluno - semilibertà	50 posti
4) Palermo - semilibertà	150 posti
5) Avellino - semilibertà	50 posti

B

1) S. Maria Capua Vetere - casa circondariale - 400 U - 30 D. - 50 S.
2) Vibo Valentia casa circondariale - 200 U 20 S
3) Rossano casa circondariale 150 U. - 20 S.
4) Caltagirone - casa circondariale - 150 U. - 20 S.
5) Siracusa - casa circondariale - 200 U. - 20 D. - 30 S.
6) Isili - Diramazione centrale 200 U.

C

1) Aversa - magazzino vestiario.
2) Napoli - caserma agenti 400 posti e comando regionale e ispettorato II.PP.
3) Roma-Rebibbia - deposito casermaggio agenti e detenuti.
4) Crotone - caserma agenti 60 posti senza mensa.
5) Rimini - caserma agenti 150 posti completa.
6) Udine - caserma agenti 80 posti completa e poligono.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1988

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1988
Registro n. 56 Giustizia, foglio n. 70

88A4983

DECRETO 9 novembre 1988.

Modificazioni all'art. 1, lettere *B* e *D*, del decreto ministeriale 8 aprile 1986 concernente il programma di interventi straordinari di edilizia penitenziaria di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 22 luglio 1988;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettere *B* e *D* di detto decreto 8 aprile 1986, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nelle adunanze dell 8 giugno e 27 luglio 1988, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Decreta:

Il programma di interventi, di cui all'art. 1 (lettere *B* e *D*) del decreto interministeriale 8 aprile 1986 risulta così modificato e definito:

1) S. Maria Capua Vetere - casa circondariale - 400 U. - 30 D. - 50 S.
2) Vibo Valentia - casa circondariale - 200 U. - 20 S.
3) Rossano - casa circondariale - 150 U. - 20 S.
4) Caltagirone - casa circondariale - 150 U. - 20 S.
5) Siracusa - casa circondariale - 200 U. - 20 D. - 30 S.
6) Favignana - casa di reclusione - 200 U.

D

1) Casa circondariale di Lucca - attuale capienza	120 posti
2) Casa di reclusione di Alessandria - attuale capienza	209 posti
3) Roma-Regina Coeli - attuale capienza	871 posti

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1988

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1988
Registro n. 56 Giustizia, foglio n. 69

88A4984

DECRETO 30 novembre 1988.

Approvazione del modello 1 MEC per la redazione automatizzata della scheda per il casellario giudiziale.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, contenente disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1931 concernente l'approvazione delle istruzioni e dei modelli per il servizio del casellario giudiziale;

Considerato che l'evolversi dei presidi tecnologici ha reso possibile la redazione in forma automatizzata delle schede per il casellario giudiziale;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la modulistica di cui al decreto ministeriale 6 ottobre 1931 alle nuove predette possibilità ed alle esigenze della meccanizzazione;

Decreta:

È approvato, in aggiunta a quelli attualmente in uso ai sensi del decreto ministeriale 6 ottobre 1931, l'allegato modello 1 MEC per la redazione automatizzata della scheda per il casellario.

Roma, addì 30 novembre 1988.

Il Ministro: VASSALLI

Mod. 1 MEC

COGNOME

NOME

SESSO M F

Padre (Nome, di o fu)

Reg. Gen. N. ....

Madre { (Nome, di o fu) / (Cognome)

Elim. .... *19* .... *Per* ....

Rep. alf. N. ....

Nato in il

Circ. del Tribunale di Atto di Nascita

Residente in

Stato Civile Istruzione

Occupazione o Professione

Condizioni Personali

Forma del Procedimento

ESTRATTO DELLA DECISIONE

88A4941

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 luglio 1988, n. 534.

Integrazioni e modificazioni alla normativa concorsuale per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo delle università, di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 20 maggio 1983.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 862, riguardante la determinazione del limite massimo di età per la partecipazione, tra l'altro, ai concorsi per taluni ruoli del personale tecnico delle ex carriere direttive e di concetto delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante norme sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ed in particolare gli articoli 78 e 84;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale tecnico e amministrativo delle università;

Veduto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, concernente la normativa concorsuale del personale non docente delle Università in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Veduta la legge 29 gennaio 1986, n. 23, recante norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università, ed in particolare gli articoli 12, 14 e 15;

Considerata la necessità di procedere, con apposite norme integrative del regolamento previsto dall'art. 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla determinazione dei titoli di studio e degli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche, nonché alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, dei criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, alla determinazione delle prove di esame, alla ripartizione del punteggio, nonché alle altre modalità per lo svolgimento dei concorsi medesimi;

Considerata altresì la necessità di procedere alle opportune integrazioni e modificazioni delle disposizioni emanate con decreto ministeriale 20 maggio 1983, in materia di disciplina concorsuale relativa al personale tecnico e amministrativo delle università in rapporto ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento, per lo svolgimento di concorsi di accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, con profilo professionale di vice dirigente, ed ai singoli profili professionali della prima e seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico-scientifico e delle biblioteche del personale amministrativo e tecnico delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Art. 2.

Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al decreto ministeriale 20 maggio 1983, citato nelle premesse, contenute nella seconda parte dell'unito regolamento.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'unito regolamento si applicano, per quanto compatibile, al personale degli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano, appartenente alle qualifiche funzionali, nonche al personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 luglio 1988

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*, VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1988
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 109

REGOLAMENTO, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI DI ACCESSO ALLA NONA QUALIFICA FUNZIONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI VICE DIRIGENTE, ED AI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI DELLA PRIMA E SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE TECNICO-SCIENTIFICO E DELLE BIBLIOTECHE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.

PARTE PRIMA

NORMATIVA CONCORSUALE PER L'ACCESSO ALLA NONA QUALIFICA FUNZIONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE CON PROFILO PROFESSIONALE DI VICE DIRIGENTE ED AI PROFILI PROFESSIONALI DELLA PRIMA E SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE TECNICO, SCIENTIFICO E DELLE BIBLIOTECHE, ISTITUITE CON LA LEGGE 29 GENNAIO 1986, N. 23.

Titolo I

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

Art. 1.

Bandi di concorso

I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalità di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 ed all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I suddetti provvedimenti devono essere sottoposti alla registrazione degli organi di controllo.

Il diario delle prove scritte e pratiche è stabilito nel bando di concorso in caso di prevedibili, oggettive difficoltà organizzative, il diario stesso è comunicato, tramite pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, in una data indicata espressamente nello stesso bando o mediante notifica personale, a mezzo raccomandata, ad ogni singolo candidato.

Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

È ammesso a partecipare ai concorsi interni per l'accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile il personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale della medesima area funzionale il quale abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, e che sia in possesso del previsto diploma di laurea. Tale anzianità è aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche sopraindicate, per il personale privo del previsto titolo di studio; in ogni caso è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatti salvi gli ulteriori requisiti di ammissione stabiliti dal successivo titolo II.

È ammesso a partecipare ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche il personale dell'ottava e della settima qualifica appartenente alle medesime aree funzionali indicate nell'art. 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e allo stesso ruolo che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, e che sia in possesso del previsto diploma di laurea.

Ai concorsi per l'accesso alla seconda qualifica funzionale è ammesso il personale della prima qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica, appartenente alle medesime aree funzionali, indicate nell'art. 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e allo stesso ruolo che abbia maturato, rispettivamente, quattro e otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, e che sia in possesso del previsto diploma di laurea.

Le anzianità previste per l'accesso alla I e II qualifica del predetto ruolo speciale, sono aumentate di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle rispettive aree funzionali, per il personale privo del previsto titolo di studio; in ogni caso è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatti salvi gli ulteriori requisiti di ammissione stabiliti dai successivi titoli III e IV, e sempreché il possesso del diploma di laurea non sia specificamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.

Art. 3.

Commissioni giudicatrici

La nomina delle commissioni giudicatrici, con la composizione stabilità dai successivi articoli, è disposta con decreto emanato dall'organo che na indetto il concorso, da sottoporre agli organi di controllo per la registrazione, fatte salve in materia le competenze e le procedure proprie dei presidenti delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino all'effettivo inquadramento del personale previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, qualora le qualifiche di cui al precedente art. 2 vengano previste nelle predette istituzioni.

Dove è prevista l'aggregazione di un esperto, per il particolare contenuto del programma di esame, lo stesso partecipa ai lavori con funzione di componente.

A parità di giudizi, prevale quello espresso dal presidente.

Art. 4.

Prove di concorso: modalità di svolgimento

Per quanto riguarda le prove di concorso e le relative modalità di svolgimento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 5.

Adempimenti della commissione giudicatrice

In relazione agli adempimenti della commissione giudicatrice, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Concorsi per titoli ed esami

Nei concorsi, per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la valutazione dei titoli dei singoli concorrenti si effettua prima dello svolgimento delle prove scritte.

Alle prove scritte dei concorsi per l'accesso ai posti delle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico, sientifico e delle biblioteche saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

Art. 7.

Graduatoria di merito

Al termine delle prove di esame, la commissione formula la graduatoria di merito dei candidati in base alla valutazione complessiva riportata, che si determina sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, ed il voto ottenuto nel colloquio.

L'organo competente, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei; a parità di merito precede il candidato appartenente alla qualifica funzionale superiore, a parità di qualifica precede il candidato con maggiore anzianità effettiva nella qualifica stessa.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

Per quanto riguarda la nomina dei vincitori, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1983

Art. 9.

Norma transitoria

In attesa e fino alla definizione dei relativi provvedimenti di nomina nella II qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico scientifico e delle biblioteche, ai sensi dell'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, i componenti delle commissioni giudicatrici con qualifica di coordinatore generale sono sostituiti da un professore universitario.

Titolo II

Art. 10.

Concorsi di ammissione alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile

Profilo professionale: vice-dirigente.

Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami bandito con decreto ministeriale.

Titolo di studio prescritto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche demografiche e attuariali, scienze economiche e sociali, scienze economiche e bancarie, lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere. Per il personale privo del prescritto titolo di studio, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche della rispettiva area funzionale.

Commissione giudicatrice:

Presidente: professore universitario di prima fascia di materie giuridiche;

Componenti: due funzionari dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente superiore, di cui uno dell'Amministrazione universitaria;

Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrativa e di ragioneria.

Prove di esame: l'esame del concorso consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Una delle prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla corretta soluzione, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di diritto amministrativo e/o costituzionale e alla normativa concernente la pubblica istituzione, con particolare riguardo alla legislazione universitaria.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di sette decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte, nonché sul diritto civile e contabilità generale dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione e contabilità generale delle università Il colloquio deve concorrere ad una adeguata valutazione della personalità del candidato della di lui preparazione è capacità professionale della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo alla attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a sette decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie ed il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi e servizi speciali svolti, fino a punti 2;

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre, fino a punti 2;

c) altri titoli di servizio, fino a punti 1.

Titolo III

CONCORSI DI AMMISSIONE AI SINGOLI PROFILI PROFESSIONALI DELLA I E II QUALIFICA FUNZIONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E DELLE BIBLIOTECHE.

Art. 11.

Prima qualifica funzionale

AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA E SOCIO-SANITARIA

Profilo professionale: coordinatore tecnico.

Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami bandito con decreto rettorale.

Titolo di studio prescritto: diploma di laurea da specificare nel bando su delibera motivata del consiglio di facoltà o dipartimento, ed approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

Per il personale privo del diploma di laurea prescritto dal bando, nonché per il personale comunque sprovvisto di diploma di laurea, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche della rispettiva area funzionale, salvo che il titolo di studio non sia specificamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.

Commissione giudicatrice:

Presidente: professore universitario di prima fascia di materia cui la struttura è di supporto;

Componenti: un professore universitario di materia cui la struttura è di supporto; un coordinatore generale della stessa area funzionale;

Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

Prove di esame: il concorso consisterà in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico-pratico, ed in un colloquio. Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale.

Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino a un massimo di 2/40;

c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali settima e superiori della stessa area, fino a un massimo di 2/40.

Art. 12.

Prima qualifica funzionale

AREA FUNZIONALE DELLE STRUTTURE DI ELABORAZIONE DATI

Profilo professionale: coordinatore di elaborazione dati

Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami, bandito con decreto rettorale;

Titolo di studio prescritto: diploma di laurea in scienze dell'informazione, in matematica, in fisica, in ingegneria, in scienze statistiche, demografiche e attuariali, in economia e commercio. Per il personale privo del diploma di laurea specifico sopraindicato, nonché per il personale comunque sprovvisto di diploma di laurea, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati.

Commissione giudicatrice:

Presidente: professore universitario di prima fascia di disciplina afferente ad uno dei corsi che rilasciano diplomi di laurea previsti per l'ammissione;

Componenti: un professore universitario; un coordinatore generale della stessa area funzionale;

Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

Prove di esame: il concorso consisterà in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico-pratico, ed un colloquio. Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale.

Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

Art. 13.

Prima qualifica funzionale

AREA FUNZIONALE DELLE BIBLIOTECHE

Profilo professionale: coordinatore di biblioteca.

Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale.

Titolo di studio prescritto: diploma di laurea. Per il personale privo del prescritto titolo di studio, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche della rispettiva area funzionale.

Commissione giudicatrice:

Presidente: professore universitario di prima fascia di bibliografia o di biblioteconomia;

Componenti: un professore universitario di una delle materie di esame e un coordinatore generale della stessa area funzionale;

Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

Prove di esame: gli esami consisteranno in due prove scritte: la prima vertente sulla bibliografia, la seconda sulla biblioteconomia; una prova orale sulle materie delle prove scritte, nonché sulla contabilità generale dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione e contabilità generale delle università, e sulla conoscenza di due lingue straniere, di cui una a scelta del candidato tra l'inglese, tedesco e francese.

Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

Art. 14.

Prima qualifica funzionale

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI GENERALI TECNICI E AUSILIARI

Profilo professionale: coordinatore dell'ufficio tecnico.

Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale.

Titolo di studio prescritto: diploma di laurea in ingegneria o in architettura e abilitazione all'esercizio della professione.

Commissione giudicatrice:

Presidente: professore universitario di prima fascia di materia attinente al programma di esame;

Componenti: un professore universitario di disciplina compresa nei corsi di laurea in ingegneria o architettura, un coordinatore generale della stessa area;

Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

Prove di esame: il concorso consisterà in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico-pratico, ed un colloquio. Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale.

Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

Art. 15.

Seconda qualifica funzionale

AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA E SOCIO-SANITARIA

Profilo professionale: coordinatore generale tecnico.

Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli cd esami, bandito con decreto rettorale;

Titolo di studio prescritto: diploma di laurea da specificare nel bando, su delibera motivata del consiglio di facoltà o di dipartimento e previa approvazione ministeriale. Per il personale privo del diploma di laurea specificato nel bando, nonché per il personale comunque sprovvisto del diploma di laurea, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche della rispettiva area funzionale.

Commissione giudicatrice:

Presidente: professore universitario di prima fascia di materia cui la struttura è di supporto;

Componenti: un professore universitario ed un coordinatore generale della stessa area funzionale;

Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

Prove di esame: il concorso consisterà in due prove scritte, di cui una di contenuto teorico-pratico ed in un colloquio. Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale e della qualifica funzionale.

Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

Art. 16.

Seconda qualifica funzionale

AREA FUNZIONALE DELLE STRUTTURE DI ELABORAZIONE DATI

Profilo professionale: coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati.

Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami, bandito con decreto rettorale;

Titolo di studio prescritto: diploma di laurea in scienze dell'informazione, in matematica, in fisica, in ingegneria, in scienze statistiche demografiche e attuariali, in economia e commercio. Per il personale privo del diploma di laurea specifico sopraindicato, nonché per il personale comunque sprovvisto del diploma di laurea, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati.

Commissione giudicatrice:

Presidente: professore universitario di prima fascia di una delle discipline di uno dei corsi di laurea richiesti per l'ammissione;

Componenti: un professore universitario ed un coordinatore generale della stessa area funzionale;

Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

Prove di esame: il concorso consisterà in tre prove scritte, di cui una di contenuto teorico-pratico ed in un colloquio. Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale e della qualifica funzionale.

Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle tre prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

Art. 17.

Seconda qualifica funzionale

AREA FUNZIONALE DELLE BIBLIOTECHE

Profilo professionale: coordinatore generale di biblioteca.

Modalità di accesso: concorso interno nazionale, per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale;

Titolo di studio prescritto: diploma di laurea. Per il personale privo del prescritto titolo di studio, sono richiesti ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche della rispettiva area funzionale.

Commissione giudicatrice:

Presidente: professore universitario di prima fascia di bibliografia o di biblioteconomia;

Componenti: un professore universitario di una delle materie di esame ed un coordinatore generale della stessa area funzionale;

Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

Prove di esame: gli esami consisteranno in tre prove scritte: la prima vertente sulla bibliografia, la seconda sulla biblioteconomia, la terza sulla composizione in lingua straniera, a scelta del candidato fra inglese, francese, tedesco e spagnolo; una prova orale sulle materie delle prove scritte, nonché sulla contabilità generale dello Stato, con particolare riferimento all'amministrazione e contabilità generale delle università.

Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle tre prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicato:

a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

Art. 18.

Seconda qualifica funzionale

AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI GENERALI, TECNICI E AUSILIARI

Profilo professionale: coordinatore generale dell'ufficio tecnico.

Modalità di accesso: concorso interno nazionale per titoli ed esami, bandito con decreto ministeriale;

Titolo di studio prescritto: diploma di laurea in ingegneria o in architettura, e possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Commissione giudicatrice:

Presidente: professore universitario di prima fascia di ingegneria o di architettura;

Componenti: un professore universitario di disciplina compresa nei corsi di laurea di ingegneria o architettura, un coordinatore generale della stessa area.

Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, appartenente all'area amministrativo-contabile, ovvero ai ruoli delle ex carriere amministrative e di ragioneria.

Prove di esame: il concorso consisterà in tre prove scritte, di cui una di contenuto teorico-pratico ed in un colloquio. Il contenuto delle prove verrà stabilito indicando un programma idoneo a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, in relazione alle mansioni specifiche del profilo professionale e della qualifica funzionale.

Alle prove scritte saranno ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a 20/40.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 14/20 in ciascuna delle tre prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 14/20.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati:

a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;

b) idoneità conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;

c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;

d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;

e) altri titoli, ivi comprese le idoneità a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali VII e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.

PARTE SECONDA

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL D.M. 20 MAGGIO 1983, CONCERNENTE LA NORMATIVA CONCORSUALE DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ, IN RELAZIONE AI PROFILI PROFESSIONALI INDICATI NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 SETTEMBRE 1981.

Titolo IV

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

Art. 19.

Bandi di concorso

Dopo il secondo comma dell'art. 1, titolo I, aggiungere il seguente:

«Per i bandi di concorsi emanati dai presidenti delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, si prescinde dalla registrazione degli organi di controllo».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 20.

Requisiti generali di ammissione

L'art. 2 del titolo I è sostitutito dal seguente:

«Possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il titolo di studio e/o altri requisiti specifici richiesti per l'accesso ai rispettivi profili dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, e con le variazioni apportate dalle modifiche contenute nel presente regolamento.

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi dell'area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria, per le qualitiche VI, VII e VIII, è fissato in 40 anni, con esclusione di ogni ulteriore elevazione.

Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle rimanenti qualifiche delle altre aree funzionali, si applicano le disposizioni contenute nella legge 3 giugno 1978, n. 288.

Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 45, ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 288, per l'ammissione ai concorsi relativi alle qualifiche seconda, terza e quarta e ad anni 55, per l'ammissione ai concorsi relativi alle qualifiche quinta, sesta, settima ed ottava».

Art. 21.

Commissioni giudicatrici

Il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 3, titolo I, sono soppressi.

Art. 22.

Norma transitoria

Dopo il primo comma dell'art. 10, titolo I, aggiungere il seguente:

«Le disposizioni modificative ed integrative contenute nella parte seconda del presente regolamento, si applicano anche ai concorsi già banditi all'atto dell'entrata in vigore dello stesso, purché i bandi relativi non siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 23.

Il terzo comma dell'art. 8, titolo II, è sostituito dal seguente:

«Titolo di studio prescritto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciata, ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado».

L'ultimo comma dell'art. 8, titolo II, è sostituito dal seguente:

«Prove di esame: gli esami consisteranno in una prova scritta di cultura generale, tendente ad accertare la conoscenza della lingua italiana, in una prova tecnico-pratica da indicare nel bando di concorso, nonché in un colloquio su elementi di legislazione universitaria».

Art. 24.

Il terzo comma dell'art. 9, titolo II, è sostituito dal seguente:

«Titolo di studio prescritto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado. Per le mansioni di conducente di automezzi pesanti è inoltre richiesta la patente "D"».

L'ultimo comma del predetto art. 9, titolo II, è sostituito dal seguente:

«Prove di esame: gli esami consisteranno in due prove tecnico-pratiche da indicare nel bando di concorso, in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale nonché in un colloquio su elementi di legislazione universitaria».

Art. 25.

Il terzo comma degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 del titolo II è sostituito dal seguente:

«Titolo di studio prescritto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado».

L'ultimo comma degli articoli 10, 11, 12, 13, 14 del titolo II è sostituito dal seguente:

«Prove di esame: gli esami consisteranno in due prove tecnico-pratiche da indicare nel bando di concorso, in relazione alle mansioni proprie dei singoli profili professionali, nonché in un colloquio su elementi di legislazione universitaria».

Art. 26.

Il terzo comma degli articoli 15, 16, 17 e 21 del titolo II è sostituito dal seguente:

«Titolo di studio prescritto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910».

Art. 27.

Il quarto comma dell'art. 19 del titolo II è sostituito dal seguente:

«Commissione giudicatrice:

Presidente: direttore della clinica, dell'istituto, del dipartimento, o titolare della cattedra cui è assegnato il posto messo a concorso.

Componenti: due professori universitari delle materie in programma, ovvero in mancanza due ricercatori universitari afferenti alla struttura.

Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore alla settima, area funzionale amministrativo-contabile».

Art. 28.

Disposizione finale

Fino all'effettivo inquadramento del personale appartenente alle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, continuano ad applicarsi, in particolare, per quanto riguarda le procedure concorsuali per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, le disposizioni contenute nel regolamento generale delle opere universitarie, approvato con decreto interministeriale 23 gennaio 1978.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Nota all'art. 1:

La nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile, per un contingente di 400 unità e con iscrizione del profilo professionale di vice-dirigenza, è stata istituita dall'art. 15, primo comma, della legge n. 23/1986.

Il ruolo speciale del personale tecnico scientifico e delle biblioteche è stato istituito dall'art. 12 della stessa legge, articolato nella prima e seconda qualifica funzionale: i posti di organico sono indicati nella tabella *B* allegata alla legge n. 23/1986, rispettivamente determinati in 950 unità per la prima qualifica e in 650 per la seconda qualifica. I profili professionali iscritti nella prima qualifica sono: coordinatore tecnico, coordinatore di elaborazione dati, coordinatore di biblioteca, coordinatore dell'ufficio tecnico; nella seconda qualifica sono iscritti i profili professonali di coordinatore generale tecnico, coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati, coordinatore generale delle biblioteche, coordinatore generale dell'ufficio tecnico.

Nota all'art. 2:

Il D.M. 20 maggio 1983 contiene la normativa concorsuale del personale non docente delle università, in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Nota all'art. 3:

Le disposizioni contenute nell'art. 78 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prevedono che nell'area di applicazione delle norme contenute nel capo II (Personale non docente delle università) va ricompreso anche il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino all'effettivo inquadramento del medesimo previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642. Detta legge stabilisce, tra l'altro, che il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie, previsto dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è attuato in conformità delle seguenti disposizioni, nel rispetto dell'autonomia delle università degli studi garantita dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'art. 34 della Costituzione.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del precedente comma, al predetto personale continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 1° novembre 1979 relative allo stato giuridico e al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza; le regioni provvedono all'amministrazione e all'utilizzazione del personale stesso anche con atti amministrativi.

Fino a quando le regioni non avranno provveduto ai sensi del settimo comma al personale predetto continua ad applicarsi anche la disposizione dell'art. 21, terzo comma della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ai fini dell'equiparazione, prevista dallo stesso articolo, per il caso in cui il trattamento del personale universitario venga modificato.

NOTE AL REGOLAMENTO

Avvertenza:

Il regolamento concorsuale qui pubblicato è stato elaborato secondo le disposizioni contenute nell'art. 14, terzo comma, e nell'art. 15, quinto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1986), contenente norme sul personale tecnico amministrativo delle università. Nella seconda parte vengono apportate talune modificazioni ed integrazioni al decreto 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983, concernente la normativa concorsuale del personale non docente delle università in relazione ai profili professionali indicati nel D.P.C.M. 24 settembre 1981, al fine di armonizzare detta normativa con le disposizioni di cui alla stessa legge n. 23/1986.

Nota all'art. 1:

Le norme generali per lo svolgimento dei concorsi, le procedure e le modalità relative sono quelle indicate nell'art. 1 del D.P.R. n. 686/1957 e nell'art. 2 del D.P.R. n. 1077/1970, come tali già richiamate nel decreto 20 maggio 1983.

Nota all'art. 2:

L'art. 15 della legge n. 23/1986 prevede che alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile si accede mediante concorsi interni per prove scritte e orali, e per valutazione di titoli di servizio; il concorso è riservato al personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale della stessa area che abbia maturato, rispettivamente, un'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di appartenenza di quattro e di otto anni; per i dipendenti sprovvisti del prescritto diploma di laurea tale anzianità è aumentata di ulteriori cinque anni; è richiesto, in ogni caso, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla prima e seconda qualifica del ruolo speciale, si accede per concorsi nazionali per titoli ed esami; l'art. 14 della legge n. 23/1986 prevede che ai concorsi relativi possono partecipare i dipendenti di settima e ottava qualifica, appartenenti alle medesime aree funzionali cui i concorsi stessi si riferiscono, in possesso della prescritta anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza e del prescritto titolo di studio, nonché degli ulteriori requisiti previsti dal titolo II del decreto 27 luglio 1988.

Nota all'art. 9:

L'art. 22, terzo comma, della legge n. 23/1986 prevede che, nella prima applicazione della legge stessa, i posti della prima e seconda qualifica del ruolo speciale sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali, bandito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per ciascuna qualifica funzionale e profilo professionale, nonché per singole sedi universitarie.

Nota all'art. 10:

La competenza ministeriale alla emanazione dei bandi di concorso per l'ammissione alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo contabile è prevista dalle disposizioni contenute nell'art. 23, terzo comma, della legge n. 23/1986, ove si stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il conferimento dei posti di ruolo organico del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria relativi alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima delle aree funzionali amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici ed ausiliari e, con riferimento a quest'ultima, limitatamente al gruppo degli uffici tecnici, sono banditi, per le singole sedi universitarie, su base nazionale con decreto del Ministro della pubblica istruzione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In materia concorsuale va fatto riferimento, altresì, alle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, ove sono determinate le competenze proprie dei rettori delle università e quelle del Ministro della pubblica istruzione; innovando a dette disposizioni, l'art. 23 della legge n. 23/1986 attribuisce alla competenza ministeriale anche l'emanazione dei bandi per il reclutamento dei collaboratori degli uffici tecnici e dei funzionari degli uffici tecnici.

Nota agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18:

Per quanto riguarda le modalità di accesso vedasi quanto indicato in nota al precedente art. 10.

Nota all'art. 19:

L'art. 1, secondo comma, del titolo I del D.M. 20 maggio 1983 prevede che i bandi di concorso debbano essere sottoposti alla registrazione degli organi di controllo.

L'ultimo comma del citato art. 1 stabiliva che i concorsi riservati alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, sono banditi con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per le qualifiche seconda terza e quarta.

Nota all'art. 20:

L'art. 2, del titolo I del D.M. 20 maggio 1983 nella stesura precedente prevedeva che potessero partecipare ai concorsi coloro che possiedono i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il titolo di studio e/o altri requisiti specifici richiesti per l'accesso ai rispettivi profili dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Per gli appartenenti alle categorie protette dalla legge n. 482/1968 il limite massmo di età ora (e continua ad essere) elevato ad anni 45, ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 288, per l'ammissione ai concorsi relativi alle qualifiche seconda, terza e quarta e ad anni 55, per l'ammissione ai concorsi relativi alle qualifiche quinta, sesta, settima ed ottava.

Per i concorsi di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del presente regolamento relativi ai profili della quarta qualifica, l'ammissione e subordinata al superamento di una prova attitudinale per accertare l'idoneità professionale del candidato.

Il limite di età di cui al secondo comma dell'art. 20, ora ripristinato, è previsto dalla legge 29 settembre 1964, art. 1, concernente la determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico in servizio nelle università, negli istituti di istruzione universitaria e negli osservatori astronomici, e nei ruoli degli archeologi, degli storici dell'arte e degli architetti delle sovrintendenze alle antichità e belle arti.

La legge 3 giugno 1978, n. 288, prevede all'art. 2 che il n. 2) del primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è sostituito dal seguente: «età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio».

Nota all'art. 21:

L'art. 3, penultimo e ultimo comma, del titolo I del D.M. 20 maggio 1983 prevedeva che: «Per i concorsi di cui all'ultimo comma, dell'art. 1 del presente regolamento, le relative commissioni giudicatrici sono composte da un presidente scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore all'ottava, area amministrativo-contabile, da due componenti scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, area amministrativo-contabile e da un segretario scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore alla settima, area amministrativo-contabile.

Il giudizio sulla prova attitudinale prevista dall'ultimo comma, dell'art. 2 del presente regolamento, verrà espresso da un comitato tecnico presieduto da un dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore all'ottava, e composto di due dipendenti dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima, esperti della materia attinente alle mansioni del profilo professionale e del segretario di cui al quinto comma del presente articolo».

Nota all'art. 22:

L'art. 10, titolo I, del D.M. 20 maggio 1983 prevede che: «In attesa e fino alla definizione dei relativi provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i componenti ed i presidenti delle commissioni giudicatrici con qualifica non inferiore all'ottava, possono essere sostituiti da dipendenti con qualifica non inferiore alla settima».

Nota all'art. 23:

Il terzo comma dell'art. 8, titolo II, del D.M. 20 maggio 1983 nella stesura precedente prevedeva che il titolo di studio prescritto fosse il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'ultimo comma dell'art. 8, titolo II del sopracitato D.M. 20 maggio 1983 nella stesura precedente prevedeva che gli esami consistessero in una prova scritta di cultura generale su argomento semplice di attualità di comune conoscenza ed in una prova pratica di stenografia e dattilografia.

Nota all'art. 24:

Il terzo comma dell'art. 9, titolo II, del D.M. 20 maggio 1983 nella stesura precedente prevedeva che il titolo di studio prescritto fosse il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14 inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado. Per le masioni di conducente di automezzi pesanti ora (e continua ad essere) inoltre richiesta la patente «D».

L'ultimo comma del citato art. 9, titolo II, nella stesura precedente prevedeva che gli esami consistessero in una o più prove pratiche o attitudinali, di contenuto da stabilire ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del titolo I, del presente regolamento.

Nota all'art. 25:

Il terzo comma degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, titolo II, del D.M. 20 maggio 1983, nella stesura precedente prevedeva, quale titolo di studio prescritto, il diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, più diploma di istruzione secondaria di primo grado.

L'ultimo comma dei sopramenzionati articoli 10, 11, 12, 13 e 14 nella stesura precedente prevedeva che gli esami consistessero in una o più prove pratiche o attitudinali, di contenuto da stabilire ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del titolo I, del presente regolamento.

Nota all'art. 26:

Il terzo comma dell'art. 15, titolo II, del D.M. 20 maggio 1983 nella stesura precedente prevedeva che il titolo di studio prescritto fosse il diploma di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale.

Il terzo comma dell'art. 16, titolo II, dello stesso decreto nella stesura precedente prevedeva che il titolo di studio prescritto fosse il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sez. commerciale), di abilitazione tecnica (sez. commerciale e ragioneria), di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale, di segretario di amministrazione analista contabile, ovvero di operatore commerciale.

Il terzo comma dell'art. 17, titolo II, del già citato D.M. 20 maggio 1983 nella stesura precedente prevedeva che il titolo di studio prescritto fosse il diploma di maturità scientifica, maturità tecnica, o professionale da indicare nel bando in relazione alle mansioni.

Il terzo comma dell'art. 21, titolo II, del sopramenzionato decreto nella stesura precedente prevedeva che il titolo di studio prescritto fosse il diploma di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica o professionale.

Nota all'art. 27:

Il quarto comma dell'art. 19, titolo II, del D.M. 20 maggio 1983 nella stesura precedente stabiliva che la commissione giudicatrice fosse composta da:

Presidente: direttore dell'istituto della clinica, del dipartimento o titolare della cattedra cui è assegnato il posto o professore universitario di una delle materie in programma;

Componenti: dipendenti dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore all'ottava, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria;

Segretario: dipendente dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore alla settima area funzionale amministrativo-contabile.

Nota all'art. 28:

Per quanto riguarda le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 642, si richiama quanto evidenziato nella nota all'art. 3 del dispositivo del D.M. 27 luglio 1988.

Il D.I. 23 gennaio 1978 ha approvato il regolamento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle opere delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Le procedure concorsuali, i requisiti generali, le commissioni esaminatrici dei concorsi sono contenute nel capo III di detto regolamento che è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 8 del 23 febbraio 1978 - supplemento ordinario n. 2.

88G0594

MINISTERO DELLA SANITA

DECRETO 26 novembre 1988.

Rinnovo al presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro, in data 4 ottobre 1988, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale 19 ottobre 1983 di autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 luglio 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di urologia del presidio ospedaliero «A Pugliese» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari.

Lanza prof. Pietro, primario ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro;

Scalfari dott. Antonio, aiuto ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero «A. Pugliese» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro,

Gemelli dott. Raffaele, aiuto ospedaliero della divisione di urologia del presidio ospedaliero «A Pugliese» dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 18 di Catanzaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A4940

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° dicembre 1988.

Determinazione del coefficiente di conversione del diritto speciale di prelievo in lire italiane ai fini della tariffazione dei servizi postali e di bancoposta internazionali.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 8 della convenzione postale universale Hamburg 27 luglio 1984, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198;

Visto l'art. 104 del relativo regolamento di esecuzione, che prevede il criterio per la determinazione del valore medio del DTS (diritto speciale di prelievo) nella moneta del Paese considerato;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1988 concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo ai fini della tariffazione dei servizi internazionali postali e di bancoposta, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1988;

Attesa la necessità di adeguare il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo (DTS) ai fini della percezione sull'utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione espressi in DTS (taxes de perception);

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il controvalore in lire italiane del diritto speciale di prelievo da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) stabiliti in diritti speciali di prelievo per i servizi internazionali postali e di bancoposta è fissato nella seguente misura: un diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del F.M.I.) = lire italiane 1724,70.

2. A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 30 gennaio 1988, citato nelle premesse.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1988
Registro n. 57, foglio n. 174

88A4963

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 dicembre 1988.

Assoggettamento della S.p.a. Nuova Autovox, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 27 ottobre 1988, con la quale il tribunale di Roma, in conversione del fallimento dichiarato con la sentenza 2 agosto 1988, ha dichiarato l'assoggettabilità della S.p.a. Nuova Autovox, con sede in Roma, via Salaria n. 981, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge sopraindicata;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Nuova Autovox e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Nuova Autovox, con sede in Roma, via Salaria n. 981, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme di legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

È nominato commissario il prof. Riccardo Gallo, nato a Roma il 23 settembre 1943.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A4964

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° dicembre 1988.

Quarta assegnazione alla regione Lombardia dei fondi previsti dall'art. 2 della legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 1615/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547,

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 1118/PPIR del 21 giugno 1988 del presidente della regione Lombardia, nella quale vengono richiesti L. 251.100.000.000 per la realizzazione del programma di opere idrauliche e di consolidamento del suolo predisposto ai sensi dell'art. 2 della legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la deliberazione n. 33973 del 14 giugno 1988 della giunta regionale Lombardia con la quale si approvava il suddetto programma;

Vista la nota del 4 ottobre 1988 n. 804/seg. a firma dell'assessore ai lavori pubblici della regione Lombardia con la quale viene richiesto il finanziamento per quattro progetti di opere di ripristino di danni causati dal maltempo del luglio e agosto 1987, per i quali è stato attestato dalla autorità regionale, con la citata nota n. 1118/PPIR, il nesso di causalità richiesto dalla legge;

Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresì illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;

Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti, appare necessario disporre che la regione Lombardia invii al servizio opere pubbliche di questo dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi;

Ritenuto altresì necessario disporre, agli stessi fini, che il medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza della regione interessata in ordine ai propri controlli inerenti alla congruità dei prezzi previsti, alla retta gestione degli interventi ed alla buona esecuzione delle opere, esegua, se necessario, controlli sulla gestione degli interventi e sull'esecuzione delle singole opere, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia, e provveda altresì alla collaborazione delle opere stesse;

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta di finanziamento, data l'importanza di detti interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per il ripristino della situazione anteriore agli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, soprassedendo, momentaneamente, al finanziamento richiesto per le opere di completamento e sistemazione relative alle gallerie di by-pass del lago di Val Pola, in attesa di ulteriori accertamenti di tecnici;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 6.800.000.000 per gli interventi di ripristino nei comuni indicati e per i relativi importi:

opere di consolidamento del piano di valle della frana di Valpola L. 4.750.000.000;

isola di Fronda - opere di difesa arginale L. 600.000.000;

Gera Lario - opere a lago L. 1.450.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile, come integrato con i fondi disposti dall'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 159.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza e nell'ordinanza n. 1569 del 3 ottobre 1988 sono dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili, e per la loro attuazione la regione Lombardia può procedere all'affidamento dei lavori a trattativa privata previo esperimento di gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte.

Art. 4.

La regione Lombardia invierà periodicamente al servizio opere pubbliche del dipartimento per la protezione civile relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonché una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi.

Art. 5.

Ferma la competenza della regione Lombardia in ordine ai propri controlli inerenti la retta gestione degli interventi e la buona esecuzione delle opere, il servizio opere pubbliche del dipartimento esegue, se necessario, verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia e provvede, altresì, alla collaudazione delle opere nominando le apposite commissioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4977

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 11%, di scadenza 1° luglio 1990, e 11,50%, di scadenza 1° luglio 1992, al portatore.

A norma del decreto ministeriale 25 giugno 1988 (art. 10), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 luglio 1988, si rende noto che il 22 dicembre 1988 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° luglio 1990 e 11,50% di scadenza 1° luglio 1992.

88A4988

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 6

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. 241 D.P. — Data: 4 dicembre 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Grosseto. — Intestazione: Gaggioli Giorgio, nato a Roccastrada il 9 luglio 1924. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 235.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

88A4838

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1988, registro n. 46 Difesa, foglio n. 400, sulla proposta del Ministro della difesa, ad Era Giovanni, nato a Illorai (Sassari) il 3 febbraio 1915, militare in congedo, distretto militare di Sassari, è stata ripristinata con effetto 10 marzo 1987 la concessione della medaglia d'argento al valor militare di cui al P.D. 6 giugno 1948 della distinzione onorifica di guerra, revocata con notificazione pubbicata nel Bollettino ufficiale 1956, disp. 36ª, pag. 3415.

88A4927

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale Centro-Nord per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1988, la sig.ra Giuliana Caselli de Martino, ragioniere e la signora Anna Maria Cattaino Zilli, segretario tecnico, sono state nominate componenti della commissione elettorale centrale presso questo Ministero, in sostituzione del dott. Gianluca Fiore, veterinario e del sig. Mastrantonio Eligio, segretario tecnico principale.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1988 il sig. Michele Gesualdo, guardia di sanità, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale Centro Nord, con sede presso questo Ministero, in sostituzione del sig. Pulitanò Pasquale, ragioniere.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1988 il sig. Romano Alberto, ragioniere principale, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale Centro-Nord, con sede presso questo Ministero, in sostituzione del dott. Malara Pietro, medico.

88A4923

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica energetica». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 del 12 dicembre 1988).

All'art. 2, comma 1, del decreto citato in epigrafe le parole: «Si applicano i limiti minimi e massimi di emissione definiti *con apposito* decreto interministeriale,», sono sostituite dalle seguenti: «si applicano i limiti minimi e massimi di emissione definiti con *il* decreto interministeriale,», e le parole: «*in attuazione della* direttiva CEE n. 88/609,», sono sostituite dalle seguenti: «*che attua la* direttiva CEE n. 88/609,».

88A5027

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1988, recante: «Approvazione dello schema di domanda di partecipazione alle graduatorie con annesso foglio-notizie nonché dei titoli e dei relativi criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie regionali, di cui alla dichiarazione a verbale n. 4 allegata all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 457». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1988).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, all'allegato *B*, riguardante «Titoli e criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie regionali di cui all'art. 2 dell'accordo», alla lettera «*A*) Titoli accademici», al punto 1), dove è scritto: «voto di laurea da *110* a 109..... punteggio 0,30», leggasi: «voto di laurea da *100* a 109..... punteggio 0,30».

88A4959

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 285.000
- semestrale . . . . . L. 145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . L. 25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . L. 85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 40.000
- semestrale . . . . . L. 25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 150.000
- semestrale . . . . . L. 85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 500.000
- semestrale . . . . . L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 80.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 200.000

Abbonamento semestrale . . . . . L. 120.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*